	Numero	data
COMUNE DI VILLA CORTESE **PROVINCIA DI MILANO**	7	29-04-2014

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IUC - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014 (EX ART. 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147/13).

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica - sessione ordinaria

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.
All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
ALBORGHETTI GIOVANNI	GIUSSANI BARBARA
BARLOCCO ALESSANDRO	SARDONE LUCIANO
FARE' FRANCESCO	
BENETAZZO ANNA	
OLGIATI CLAUDIA	
VILLORESI BRUNO	
FORNARA SARA	
CRESPI MASSIMILIANO GIOVANNI	
LA PAGLIA VINCENZO	
TONIOLO EDMIRO	
PERINI ANDREA	

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

assiste il segretario comunale, Dott. DOMENICO A.S. D'ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIOVANNI ALBORGHETTI, nella sua qualita' di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

All'appello risultano altresì **presenti**, senza diritto di voto, i seguenti 3 Assessori, componenti esterni della Giunta Comunale: l'Avv. Maria Elena UBIALI, il Sig. Giambattista BERGAMASCHI ed il Sig. Matteo COLOMBO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* adottato con il D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42 a disciplina delle "Attribuzioni del Consiglio";
- il vigente *Statuto Comunale* adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2002, esecutiva ai sensi di legge;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 169, che espressa dispone:
  «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»
- il Decreto Legislativo n.446 del 15/12/1997 recante l'*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, così come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ed, in particolare, l'art. 52 che, in tema di Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 1, prevede che:
  «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»
  mentre al comma 2 dispone, tra l'altro, che:
  «2. (Omissis) I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.»;
  la L n. 147 del 27/12/2013 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*, ed, in particolare, l'art. 1 nei commi dal 639 al 705 istitutivi dell'Imposta Unica Comunale (la cd. IUC) e, testualmente:

  *) il comma da 676 che dispone che:

  «676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.»

  *) il comma 677 che, nel testo vigente all'atto delle modifiche apportate con l'art. 1, comma 1, lett. a) del DL n. 16 del 6/03/2014, espressamente dispone che:

  «677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5

per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.»;

*) il comma 678 che prevede che:

«678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

*) il comma 679 che, nel testo vigente all'atto delle modifiche apportate con l'art. 2, comma 1, lett. h) del DL n. 16 del 6/03/2014, prevede che:

«679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.»;

*) il comma 682 che prevede che:

«682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

(*Omissis*)

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.»;

*) il comma 683 che espressamente prevede che:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

*) il comma 731 che, nel testo vigente all'atto delle modifiche apportate con l'art. 1, comma 1, lett. d) del DL n. 16 del 6/03/2014, espressamente dispone che:

«731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo

una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.»;

- Il DL n. 16 del 6/03/2014, recante *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*, ed, in particolare, l'art. 1, *Disposizioni in materia di TARI e TASI*, che, al comma 3, espressamente prevede che: «3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.»;

- il DM del 19/12/2013 che ha differito al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014; il successivo DM del 13/02/2014 che ha disposto l'ulteriore differimento alla data del 30/04/2014 e il successivo DM del 29/04/2014 che ha disposto l'ulteriore differimento alla data del 31/07/2014.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

RITENUTO necessario procedere a stabilire l'applicazione dell'imposta individuando le tipologie di immobili assoggettate;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

PRESO ATTO che, a seguito di votazione effettuata nel corso della trattazione del punto n.1 dell'O.d.G. («Lettura ed approvazione di verbali relativi a precedenti sedute») il Consiglio ha

deliberato, tra l'altro, di effettuare la discussione del presente capo, congiuntamente con altri, all'atto di trattare il precedente capo 2 dell'O.d.G. («Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" (ex art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013)») per poi effettuare votazioni separate sui singoli argomenti discussi congiuntamente.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI, N. 4 CONTRARI (i Consiglieri Massimiliano Giovanni CRESPI, Edmiro TONIOLO, Vincenzo LA PAGLIA, Andrea PERINI) **e N. 0 ASTENUTI**, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l' anno 2014, in relazione alle corrispondenti tipologie di immobili:

1)ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA, comprese le abitazioni principali nelle categorie catastali A01 – A08 e A09, e comprese altresì quelle assimilate come previsto dall'art. 22, comma 7 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC): aliquota 2,5 per mille;
2) FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 2,5 per mille;
3) UNITA' IMMOBILIARI APPARTENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI: aliquota 2,5 per mille;
4) CASA CONIUGALE, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: aliquota 2,5 per mille;
5) UNICO IMMOBILE, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.Lgs. n. 139 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abitale e della residenza anagrafica: aliquota 2,5 per mille;
6) FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla L. n. 214 del 22.12.2011: aliquota 1 per mille;

2) DI stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

3) DI stabilire che dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il seguente importo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:
- € 103,00 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze di cui ai punti 1) e 3), per rendite catastali di abitazione principale e pertinenze per un totale complessivo fino a € 250,00;
- € 103,00 per l'immobile adibito ad abitazione principale del coniuge assegnatario e per le relative pertinenze di cui al punto 4), per rendite catastali di abitazione principale e pertinenze per un totale complessivo fino a € 250,00;

4) **DI** non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

5) **DI** individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

▫ Descrizione	Costi
▫ polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 159.000,00
▫ tutela del patrimonio artistico e culturale	€ _____
▫ servizi cimiteriali	€ _____
▫ manutenzione stradale, del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica	€ 301.000,00
▫ servizio di protezione civile	€ _____
▫ servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ _____
▫ altri servizi	€ _____

6) **DI** dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014.

7) **DI** dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito regolamento.

8) **DI** inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Unica Comunale – componente TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) **DI** dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

10) DI pubblicare il presente provvedimento , oltre che all'albo pretorio del Comune di Villa Cortese, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

****

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere;

CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI, N. 4 CONTRARI (i Consiglieri Massimiliano Giovanni CRESPI, Edmiro TONIOLO, Vincenzo LA PAGLIA, Andrea PERINI) **e N. 0 ASTENUTI**, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VILLA CORTESE
PROVINCIA DI MILANO

PARERE DEL REVISORE
ART. 239 comma 1 lettera b) D.LGS N. 267/2000

IL REVISORE

Visto il prospetto riassuntivo delle proiezioni attinenti la previsione di incasso per la TASI 2014 predisposto dall'ufficio tributi e allegato al presente parere

ESPRIME

parere favorevole in merito all'adozione delle relative aliquote, riportate nell'allegato, in quanto ritenute congrue, coerenti e attendibili per il raggiungimento degli equilibri del bilancio 2014

Allegato alla delibera CC n. 7 del 29/04/2014

Villa Cortese, lì 10/04/2014

Il Segretario Comunale

COMUNE DI VILLA CORTESE * PROVINCIA DI MILANO *

Il Revisore

Marco Rag. Scazzosi .....

PROSPETO DEFINITIVO TASI 2014 AL 2,5 PER MILLE
riconoscendo a chi non pagava l'IMU nel 2012 di non pagare la TASI nel 2014 - FINO A RENDITE COMPLESSIVE DI EURO 250,00

Categoria	N. immobili	Somma rendite	Rendita media	Box	Totale rendite	Aliquota	Gettito
A02	205	€ 106.734,07	€ 520,65	€ 7.790,00	€ 114.524,07	2,50	€ 48.100,11
A03	951	€ 359.374,00	€ 377,89	€ 36.138,00	€ 395.512,00	2,50	€ 166.115,04
A04	103	€ 20.690,26	€ 200,88	€ 3.914,00	€ 24.604,26	2,50	€ 10.333,79
A07	884	€ 515.197,31	€ 582,80	€ 33.592,00	€ 548.789,31	2,50	€ 230.491,51
							€ 455.040,45

Detrazione di €. 103,00 fino a una rendita complessiva (abitazione principale e pertinenza) di €. 250,00.
N° IMMOBILI, CHE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE: **120** € 12.360,00

Totale gettito previsto **€ 442.680,45**

Beni merce
Totale rendite € 44.000,00
Si può ipotizzare di applicare il 2,5 per mille sui beni merce che garantisce un introito di €. 18.480,00.
I beni merce non pagano più l'IMU al 8,6 per mille, almeno pagano la TASI.

Totale gettito previsto **€ 18.480,00**

Totale gettito complessivo **€ 461.160,45**

COMUNE DI VILLA CORTESE

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 29-04-2014

PARERI DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IUC - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014 (EX ART. 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147/13).

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

☐ SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI

_____

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
CERIOTTI EMILIO

IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. INT.___.___.___ CAP._____ B.P.20___

☐ SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI:

_____

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
CERIOTTI EMILIO

COMUNE DI VILLA CORTESE
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 29-04-2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni ALBORGHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'Onofrio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dispone che copia della presente deliberazione venga oggi 22 MAG. 2014 pubblicata all'albo pretorio on line, rimanendo esposta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Villa Cortese, 22 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'Onofrio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Il _____ per essere la stessa stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

☒ Il 29-04-2014 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Villa Cortese, 22 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'Onofrio